

NUOVO REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE GIOVANI ALBERGATORI

ARTICOLO 1

Denominazione

1. 1. In seno alla Federalberghi – Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - è costituito a norma dello Statuto federale il Comitato Nazionale Giovani Albergatori, che ha sede in Roma presso la Federazione medesima.

ARTICOLO 2

Finalità

1. 1. Il Comitato Nazionale Giovani Albergatori:

- a) a) promuove la crescita professionale dei giovani imprenditori;
- b) b) sostiene l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti sociali ed istituzionali;
- c) c) stimola lo spirito associativo e la professionalità degli albergatori attraverso mirati programmi di formazione ed aggiornamento professionale e sindacale;
- d) d) promuove lo sviluppo di una nuova coscienza e cultura dell'impresa europea al fine di favorire il riavvicinamento delle legislazioni turistiche degli Stati membri;
- e) e) promuove, la costituzione dei Comitati Territoriali Giovani Albergatori, d'intesa con le Associazioni Territoriali della Federazione.
- f) f) Promuove ed attua previa approvazione degli organi federali iniziative a sostegno delle attività Federali ed in particolare dei Giovani Albergatori.

ARTICOLO 3

Composizione del Comitato Nazionale Giovani Albergatori

1. 1. Il Comitato Nazionale Giovani Albergatori è composto da un delegato per ciascuna delle Associazioni territoriali aderenti alla Federazione.
2. 2. L'Associazione territoriale designa come componente del Comitato Nazionale il rappresentante eletto dal Comitato Territoriale Giovani Albergatori tra i gestori di strutture alberghiere associate, con un'età non superiore ai 39 anni. Ove non risulti ancora costituito il Comitato territoriale, la designazione è effettuata temporaneamente dall'Associazione di quel territorio.
3. 3. Il Comitato Nazionale si riunisce in Assemblea almeno due volte l'anno e comunque sempre in occasione della Assemblea ordinaria della Federazione.

ARTICOLO 4

Organi

1. 1. Sono organi del Comitato Nazionale:

- a) a) l'Assemblea;
- b) b) il Consiglio Direttivo;
- c) c) la Giunta Esecutiva;
- d) d) il Presidente.

ARTICOLO 5

Modalità di convocazione e partecipazione negli organi

1.1. La convocazione degli organi è effettuata principalmente a mezzo lettera – fax, o posta elettronica da trasmettere almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

2.2. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato Nazionale, o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

3.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ora, del luogo, del mese e dell'anno nonché l'ordine del giorno della riunione.

4.4. Le votazioni degli organi sono di norma palesi, salvo richiesta diversa da parte di un terzo dei componenti, nel qual caso l'organo interessato decide in merito, e salvo le votazioni che riguardano le persone.

5.5. In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, il componente dell'organo può delegare un altro componente dell'organo stesso, comunicandolo per iscritto in Federazione.

6.6. Ogni componente non può essere portatore oltre alla propria di più di una delega.

